



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

AGEVOLAZIONI PER LA PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA E QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO: NON RICHIESTA LA PREVALENZA DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA

- Sentenza del 27/04/2026, dep. 04/05/2026, n. 64/2026 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Trento, sez. 1

Composizione

- Pres. Casalena
- Rel. Casalena

179 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - 298 PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA

Imposta di registro e ipotecaria – Agevolazioni per la piccola proprietà contadina - Requisiti soggettivi e oggettivi – Individuazione.

Massima

In tema di imposta di registro e ipotecaria, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. n. 601/1973 e dell'art. 12 della l. n. 1102/1971, l'acquirente deve rivestire la qualità di coltivatore diretto, senza che sia necessaria l'esclusività o la prevalenza di tale attività rispetto alle altre eventualmente esercitate che, quindi, restano irrilevanti, a meno che da esse non si ricavi, sotto il profilo probatorio, l'impossibilità della coltivazione del fondo. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che l'estensione dei terreni posseduti dal contribuente che invoca il beneficio fiscale deve essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento dell'acquisto).

Rif. Normativi

- D.P.R. 29/09/1973, n. 601, art. 9
- L. 03/12/1971, n. 1102, art. 12
- L. 26/05/1965, n. 590, art. 31



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

- Cass., sez. 5, ord. 17/07/2025, n. 19893
- Cass. Sez. 5, n. 22001 del 17/10/2014
- Cass. Sez. 3, n. 123 del 08/01/2020

Anno pubb.

2026